

REGOLAMENTO (CEE) N. 1585/80 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1980

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che gli articoli 22 e 24 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79⁽⁴⁾, istituiscono un regime d'intervento per i semi oleosi, fondato su un prezzo d'intervento di base e su prezzi d'intervento derivati, il cui obiettivo è soprattutto di garantire la fluidità del mercato; che, tuttavia, tale regime non appare più necessario per raggiungere questo obiettivo; che vi è inoltre il rischio che i prezzi d'intervento vengano fissati a livelli non corrispondenti alla situazione reale del mercato e tali pertanto da ostacolare il conseguimento dell'obiettivo prefisso; che occorre quindi abolire il regime dei prezzi d'intervento derivati per i semi oleosi e sostituirlo con un regime d'intervento ad un livello di prezzi unico per la Comunità;

considerando che la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento deve essere sufficiente per assicurare la libera circolazione dei semi nella Comunità in condizioni naturali e tenuto conto delle variazioni del mercato, permettendo in pari tempo ai produttori di effettuare le loro vendite ad un prezzo che si avvicini il più possibile al prezzo indicativo; che, per conseguire questo obiettivo, occorre fissare tale differenza prendendo in considerazione, oltre all'elemento di trasporto tra le zone di produzione e le zone di utilizzazione dei semi, un elemento di mercato;

considerando che è opportuno evitare che il passaggio dal regime dei prezzi d'intervento derivati al regime del prezzo d'intervento unico provochi una diminuzione dei prezzi d'intervento; che il nuovo regime dovrebbe perciò entrare in applicazione soltanto a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/1983;

considerando che, per stabilire le date d'inizio e fine della campagna di commercializzazione, occorre tener conto delle date rappresentative dell'inizio della raccolta dei semi di colza e ravizzone e di quella dei semi di girasole nelle principali zone produttrici della Comunità; che i motivi precitati erano già stati presi in considerazione per l'adozione del regolamento n. 114/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1967/1968⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1335/72⁽⁶⁾; che è quindi necessario abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 22

1. Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, viene fissato per la Comunità un prezzo indicativo e un prezzo d'intervento per ogni singola specie di seme oleoso.

2. Fatto salvo l'articolo 25, questi prezzi rimangono validi per l'intera durata della campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Essi si riferiscono ad una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa magazzino non scaricata.

3. La campagna di commercializzazione per i semi di colza e di ravizzone inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

La campagna di commercializzazione per i semi di girasole inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

4. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, i prezzi indicati al paragrafo 1 e la qualità tipo cui tali prezzi si riferiscono ».

(1) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.

(2) Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(4) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

(5) GU n. 111 del 30. 6. 1967, pag. 2195/67.

(6) GU n. L 147 del 29. 6. 1972, pag. 6.

2. Il testo dell'articolo 24 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 24*

1. Il prezzo d'intervento viene fissato detraendo dal prezzo indicativo :

- un elemento che tenga conto delle variazioni del mercato,
- un elemento che tenga conto delle spese di trasporto dei semi dalle zone di produzione alle zone di utilizzazione.

I due elementi sono quelli validi in caso di raccolto normale.

2. I centri d'intervento vengono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38 ».

Articolo 2

In deroga all'articolo 24 del regolamento n. 136/66/CEE, per le campagne di commercializzazione 1980/

1981 e 1981/1982, i prezzi d'intervento di base e i prezzi d'intervento derivati vengono fissati a livelli che consentano un'armonica transizione al regime di prezzi d'intervento che sarà istituito a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/1983.

Articolo 3

Il regolamento n. 114/67/CEE è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dalla campagna 1982/1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. FORMICA
